



# **BANDO PROVINCIALE**

## **Destinato alla formazione degli OCCUPATI**

**Piani Formativi d'Area**  
**Anno 2009**

**Ai sensi delle Leggi Regionali 63/95 e 44/00**

***Deliberazione della Giunta Provinciale n°327 del 28 luglio 2009***

**INDICE DI RIFERIMENTO**

Cap . 1	DEFINIZIONI	3
	a) Azioni finanziabili / Aree di riferimento / Soggetti interessati	3
	b) Modalità di costituzione e di realizzazione dei P.F.A.	4
	c) Soggetti promotori dei P.F.A.	4
	d) Committenti	5
	e) Destinatari delle azioni	5
	f) Soggetti attuatori-beneficiari dei contributi	6
	g) Determinazione della localizzazione dei committenti	6
	h) Definizione delle dimensioni di impresa/ente	6
Cap . 2	DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI	7
	a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari	7
	b) Termini di realizzazione dei P.F.A. e limiti di durata degli interventi	8
	c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli	8
Cap . 3	RISORSE	9
	a) Risorse disponibili	9
	b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi	9
	c) Riduzioni di stanziamento	9
	d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato	9
Cap . 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI	11
	a) Costi ammissibili	11
	b) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa	11
	c) Preventivo di spesa relativo ai P.F.A.	11
	d) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione	12
	e) Determinazione del contributo pubblico, del cofinanziamento privato e dei limiti di cumulo	13
Cap . 5	INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI	14
	a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari	14
Cap . 6	PRIORITA'	14
	a) Priorità specifiche provinciali	14
Cap . 7	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.	15
	a) Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione del P.F.A.	15
	b) Documentazione facente parte integrante della domanda	16
	c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda	17

Cap . 8	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.		17
	a)	Verifiche di ammissibilità della domanda	17
	b)	Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi	18
	c)	Nucleo di valutazione	18
	d)	Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza	18
	e)	Criteri di valutazione di merito	19
	f)	Formazione delle graduatorie ed approvazione dei P.F.A.	19
	g)	Attività escluse	20
Cap . 9	DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI		20
	a)	Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali	20
	b)	Documentazione facente parte integrante della richiesta	21
	c)	Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta	22
	d)	Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali	22
	e)	Correzioni d'ufficio	23
Cap . 10	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI		23
	a)	Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative	23
	b)	Condizioni generali per la realizzazione degli interventi	23
	c)	Variazioni in corso d'opera	24
	d)	Certificazione delle competenze acquisite	24
	e)	Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei P.F.A. e dei relativi interventi	25
	f)	Controllo e rendicontazione	25
	g)	Pubblicizzazione delle attività	26
	h)	Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue	26
	i)	Penalità	26
	l)	Scadenza dell'autorizzazione	27
Cap . 11	DISPOSIZIONI FINALI		28
	a)	Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione	28
	b)	Stipulazione dell'atto di adesione	28
	c)	Pubblicazione del Bando Provinciale e della documentazione relativa	28
	d)	Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	28
	e)	Rifinanziamento/proroga del Bando	29
Cap . 12	INFORMATIVA		29
	FAC-SIMILE DI LETTERA DI COMMITTENZA (Par 9b – punto 2)		30

## 1) DEFINIZIONI

### 1a) Azioni finanziabili / Aree di riferimento / Soggetti interessati

Si definisce **Piano Formativo di Area (P.F.A.)**, finanziabile a valere sui fondi di cui al presente Bando, l'azione costituita da più interventi formativi aggregati e tra loro coordinati, di norma a carattere pluriaziendale, finalizzati al perfezionamento delle competenze dei **lavoratori occupati**, e volti a perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico produttivo attraverso la riqualificazione delle risorse umane in una determinata Area di riferimento.

L'Area è intesa come aggregazione di tipo:

**T) territoriale**, qualora identifichi una zona corrispondente al territorio di uno o più Comuni della provincia di Novara in cui sono localizzate le imprese/enti potenzialmente committenti degli interventi e nell'ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano;

**S) settoriale**, qualora identifichi uno specifico settore/comparto produttivo nell'ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano; in tal caso i potenziali committenti devono appartenere al settore/comparto in oggetto;

**P) professionale**, qualora si identifichi una specifica professionalità/competenza comune a realtà aziendali anche tra loro differenti, il cui sviluppo è funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

Ciascun Piano Formativo di Area:

- è sostenuto da un **soggetto promotore** e da eventuali soggetti sostenitori rappresentativi i quali ne documentano la rispondenza alle esigenze delle imprese/enti rappresentati, ai cui lavoratori sono destinati gli interventi formativi, e si fa garante della realizzazione degli interventi medesimi;
- è indirizzato a **imprese/enti terzi committenti** che, aderendo al piano, usufruiscono dell'azione formativa per i propri addetti;
- ha come **destinatari** i lavoratori occupati alle dipendenze delle suddette imprese/enti terzi committenti;
- è presentato da un **soggetto attuatore** che, in quanto **beneficiario dei contributi** assume per conto del promotore l'impegno a realizzare gli interventi a favore dei committenti.

**Ciascun P.F.A. è sottoscritto congiuntamente dal soggetto promotore e dal soggetto attuatore.**

Ciascun Piano Formativo di Area comprende più interventi che assumono la forma di **corsi di formazione indiretta** comprensivi di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati e preventivo di spesa; detti corsi possono essere svolti in edizioni di tipo "**strutturato**" ovvero in edizioni del corso per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee.

Nell'ambito del P.F.A. i **corsi in edizione strutturata** possono essere svolti presso l'Agenzia/Consorzio attuatore del Piano o nella impresa/ente committente presso cui operano i lavoratori con utilizzo di strutture e strumentazione appositamente dedicate.

## **1b) Modalità di costituzione e di realizzazione dei P.F.A.**

Il Piano Formativo di Area si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la proposta generale iniziale, la successiva definizione di dettaglio delle edizioni corsuali e la realizzazione delle attività.

**La proposta iniziale contiene gli elementi descrittivi del Piano che ne definiscono la motivazione, l'area di riferimento, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative ed i termini di realizzazione; contiene inoltre un insieme di proposte di corsi tra loro differenti, concorrenti al conseguimento degli obiettivi prefissati, per ognuna delle quali sono definiti il titolo, la durata in ore, i contenuti formativi ed il numero complessivo di lavoratori che vi potranno partecipare durante l'attuazione del Piano medesimo.**

In relazione a tali elementi e sulla base del sistema parametrico di cui al successivo paragrafo 4b) viene attribuito un valore economico massimo a ciascun corso; l'insieme di tali valori costituisce il valore massimo del P.F.A. (parte economica della domanda). Il P.F.A. e i corsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione.

**La definizione di dettaglio** precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli P.F.A. approvati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun corso. Avviene quando sono identificate: la sede, le imprese/enti committenti ed i relativi allievi partecipanti alla specifica edizione, la quale è quindi nella condizione di essere avviata. **Al momento della richiesta di attivazione di un'edizione corsuale la relativa sede interessata deve essere accreditata.**

In relazione ai committenti, ai partecipanti ed alle rispettive caratteristiche, sempre sulla base del suddetto sistema parametrico, ed in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, (Reg. CE 800/2008 del 06/08/2008) viene quantificato il contributo massimo erogabile per la singola edizione ed il relativo cofinanziamento privato, definiti per committente. La definizione di dettaglio di ciascuna edizione è oggetto della verifica di congruenza con il Piano approvato e si conclude con l'autorizzazione ad avviare l'attività.

**Possono essere autorizzate più edizioni di un corso** fino all'esaurimento dell'importo destinato alle spese per la formazione approvato per il corso stesso (escluse le trasferte).

Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di ulteriori edizioni l'importo suddetto può essere aumentato fino ad un massimo del 20% del valore approvato, fermo restando l'ammontare complessivo del P.F.A..

**La realizzazione** delle attività consiste nell'attivazione, esecuzione e gestione delle edizioni corsuali nel rispetto delle condizioni di cui al presente Bando nonché delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali.

**Il finanziamento del Piano Formativo di Area avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in ciascuna delle edizioni corsuali strutturate, in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate, nei limiti di cui al presente Bando.**

## **1c) Soggetti promotori dei P.F.A.**

Possono essere promotori dei Piani Formativi di Area esclusivamente i seguenti soggetti:

- un' **Associazione dei datori di lavoro** rappresentata nell'ambito CNEL- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presente sul territorio provinciale/regionale;
- un **Ente Bilaterale** presente sul territorio provinciale/regionale;
- un **Distretto Industriale** di cui alla L.R. 22/11/2004 n. 34 localizzato in provincia di Novara;
- un **Polo formativo** per l'I.F.T.S. di cui alla D.g.r. n. 40-633 del 01/08/2005 istituito con D.D. n. 168 del 29/11/2007 localizzato in provincia di Novara o con quest'ultima funzionalmente collegato;
- un **Polo di innovazione** istituito ai sensi della D.g.r. n. 25-8735 del 05/05/2008 localizzato in provincia di Novara.

## **1d) Committenti**

Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. **imprese private e pubbliche ex L.R. 63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili, **localizzate in provincia di Novara**, per la formazione di lavoratori in esse occupati; si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs. 10/9/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

In via eccezionale, per i soli Piani settoriali e professionali, ed a fronte di adeguata motivazione, possono essere committenti delle edizioni dei corsi finanziati nel P.F.A. imprese/enti localizzate in altra provincia piemontese, purché la maggior parte delle imprese/enti committenti sia localizzata in provincia di Novara o, in caso di parità tra committenti, purché la maggior parte dei lavoratori appartenga alle imprese/enti localizzati in provincia di Novara.

Le imprese/enti committenti sono assoggettate alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.

**Non sono incluse tra i committenti delle azioni di cui al presente Bando le Pubbliche Amministrazioni.**

## **1e) Destinatari delle azioni**

In relazione alle condizioni previste dall'asse I "Adattabilità", dai relativi obiettivi specifici e nei limiti stabiliti per ciascuna attività ed azione possono essere destinatarie delle azioni di cui al presente Bando le tipologie di lavoratori di seguito definite:

- a) Lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base.
- b) Lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art. 11 L.R. 63/95.
- c) Quadri e dirigenti.
- d) Agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto, previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276.
- e) Titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti.
- f) Professionisti iscritti ai relativi albi.

**Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato possono integrare, ma non sostituire, l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.**

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d), nei confronti dei quali l'impresa/ente committente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalla legislazione di riferimento, alla voce "Agenti" si intendono compresi :

- Agenti di commercio e/o rappresentanti.
- Agenti di affari in Mediazione.
- Agenti di assicurazione e Broker.
- Agenti di prodotti finanziari.

**Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando**, in quanto soggetti di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti :

- **i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità;**
- **i lavoratori autonomi titolari di partita IVA** (qualora non siano professionisti iscritti ai relativi albi);
- **il personale docente degli organismi di formazione ex art.11 L.R. 63/95.**

**Non sono inoltre inclusi:**

- **i soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale);**
- **i lavoratori della Pubblica Amministrazione.**

### **1f) Soggetti attuatori - Beneficiari dei contributi**

Possono essere soggetti attuatori di P.F.A. e come tali beneficiari dei contributi di cui al presente Bando le seguenti categorie di operatori:

- **Consorzi di imprese** ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d), che nell' ambito del P.F.A. siano chiamati a formare lavoratori occupati presso le imprese ad essi consorziate e localizzate in provincia di Novara;
- **Agenzie formative** ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c), inclusa Città Studi spa che nell'ambito del P.F.A. siano chiamate a formare occupati presso le imprese private e pubbliche localizzate in provincia di Novara;
- **Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.)** tra Agenzie formative (art.11- a, b, c), come sopra definite; ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'Agenzia Formativa come sopra definita, gli Atenei localizzati in Piemonte possono partecipare alle suddette eventuali A.T.S.

Le Agenzie formative ed i Consorzi di imprese attuatori degli interventi previsti dai P.F.A. e, per le A.T.S., i capofila e tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (**D.M. 166 del 25/5/01**) e delle **disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative.**

**In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C) Formazione Continua; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza ovvero fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, devono essere accreditati anche per la tipologia t. F.a D e per la tipologia t.H.**

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa si intende localizzata sul territorio della Provincia a cui viene presentata la domanda; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, quest'ultima deve essere localizzata nella medesima provincia della sede operativa accreditata che ne è responsabile.

Il possesso dei requisiti di accreditamento della sede (o delle sedi) operativa presso cui l'operatore attuatore gestirà i corsi è accertato successivamente all'approvazione del piano, in occasione di ciascuna richiesta di attivazione di edizioni corsuali **e costituisce condizione inderogabile per la relativa autorizzazione.**

### **1g) Determinazione della localizzazione dei committenti**

Con la definizione di "**Impresa localizzata in provincia di Novara**", anche considerata nel senso estensivo di cui al paragrafo 1d), si intende un committente che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali nella suddetta provincia.**

Per "**Lavoratori destinatari**" dell'intervento formativo (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1e) di cui sia beneficiaria l'impresa/ente committente, si intendono quelli **impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

**Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.**

### **1h) Definizione delle dimensioni di impresa/ente**

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, recepita dal Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 – Allegato I) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita dalle seguenti sottocategorie:

- nella categoria delle PMI si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento

**Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.**

La suddetta classificazione si applica anche agli enti privati assimilabili alle imprese.

## 2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

### **2a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari**

*I P.F.A. sono costituiti da azioni relative all'asse I "Adattabilità" così come definito nel POR FSE per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", descritte nello Strumento di Attuazione Regionale (SAR) e finanziabili sul territorio della provincia di Novara.*

**Obiettivo specifico a) "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori**

**Attività 4 – "Piani Formativi di Area o interventi analoghi volti a sostenere attraverso l'azione formativa specifici programmi di sviluppo regionale".**

Azioni ammissibili:

**I. a. 4. 01 - Piani Formativi di Area**

#### **Modalità di intervento**

Sono finanziabili nelle presenti azioni esclusivamente i corsi strutturati.

Oggetto

- 1) formazione organizzativo – gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- 2) formazione informatica e linguistica;
- 3) formazione tecnico – tecnologico - produttiva, finalizzata allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive in senso lato ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

#### **Destinatari**

**Lavoratori appartenenti alle tipologie del paragrafo 1e).**

Operatori aventi titolo

Operatori appartenenti alle categorie del paragrafo 1f).

## **2b) Termini di realizzazione dei P.F.A. e limiti di durata degli interventi**

A partire dalla data di approvazione del P.F.A. l'operatore può dare inizio ai corsi in esso compresi attivandone una o più edizioni anche differite nel tempo, in relazione alle esigenze organizzative proprie e/o delle imprese/enti committenti; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione provinciale.

**Trascorsi 7 mesi dall'approvazione il Piano Formativo di Area si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni corsuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Piano né ai fini del relativo finanziamento. Analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, salvo specifica deroga.**

Nel conteggio del periodo di svolgimento del P.F.A non si considera il mese di agosto.

I Piani Formativi di Area finanziabili nell'ambito del presente Bando possono essere costituiti esclusivamente da **corsi di durata compresa tra un massimo di 60 ore ed un minimo di 16 ore**; per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore.

Costituiscono eccezione i corsi per Addetti al Primo Soccorso, i corsi per Addetti e/o Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, i corsi per Direttori di comunità socio-sanitarie ed in generale i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista dalle normative medesime.

## **2c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli**

**Non si considerano ammissibili** nell'ambito dei P.F.A. di cui al presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 del DLGS 81/08 e s.m.i.;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere, qualifica, abilitazione, idoneità) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

**Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1f) per i beneficiari dei contributi ed al paragrafo 1e) per i destinatari delle azioni, si considerano finanziabili** sulle azioni di cui al presente Bando:

- **i moduli didattici integrativi Adest - O.S.S (durata massima 58 ore di cui 50 ore di corso e 8 ore per esami) e i corsi per Direttori di comunità socio-sanitarie in deroga ore per occupati nella funzione, (due moduli della durata massima rispettivamente di 112 ore di cui 100 ore di corso e 12 ore di esame, e 212 ore di cui 200 ore di corso e 12 ore di esame) come da D.G.R. n. 35 – 9199 del 14/7/08;**
- **i corsi per Addetti al Primo Soccorso**, esclusivamente nel caso in cui i contenuti tecnico formativi siano coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n. 68-13975 del 15/11/2004 di recepimento del **Decreto 17/07/2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni su Pronto Soccorso Aziendale"**;
- **i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni**, realizzati ai sensi del **D.Lgs 23/6/2003 n.195** e nel rispetto delle condizioni sancite dall'**accordo** tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto medesimo, repertorio n. 2407 del 26/1/2006, **pubblicato sulla GU n. 37 del 14/2/06, recepito con D.G.R. n. 50-3374 del 11/07/2006, e delle indicazioni previste dalla D.D. n. 117 del 09/08/2006. Ciascuno di tali corsi può fare riferimento ad uno solo dei moduli previsti dal suddetto accordo Governo/Regioni.**

### **3) RISORSE**

#### **3a) Risorse disponibili**

Sono attribuite al presente Bando risorse pubbliche per complessivi Euro **300.000,00** = derivanti dalla dotazione del P.O.R. FSE Obiettivo 2 – Competitività regionale e occupazione – per il periodo 2008-2010.

**TABELLA 1) – Bando occupati 2009 PFA - Ripartizione delle risorse per azione**

<b>\</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Disponibilità (fondi pubblici)</b>
<b>I.a.4.01</b>	<b>Piani Formativi di Area o altri interventi analoghi Risorse 2008 e risorse 2009</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>300.000,00</b>

#### **3b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi**

Qualora la graduatoria stilata non esaurisse le risorse impegnate, le economie saranno utilizzate nei Bandi successivi.

#### **3c) Riduzioni di stanziamento**

Qualora gli Organi nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

#### **3d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato**

In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato e in particolare del Reg. (CE) n° 800/08 del 06/08/2008 relativamente agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese.

La quota è definita in relazione alla propria dimensione, nonché al tipo di formazione erogata e non può essere inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).

**TAB 2) – Bando occupati 2008 – PFA– Quota minima di cofinanziamento privato**

	<b>Formazione specifica</b>	<b>Formazione generale</b>
<b>Grandi imprese</b>	<b>75 %</b>	<b>40 %</b>
<b>Medie imprese</b>	<b>65 %</b>	<b>30 %</b>
<b>Piccole e micro imprese</b>	<b>55 %</b>	<b>20 %</b>

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20%, le percentuali suindicate sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati, (fatte salve le esclusioni di cui al paragrafo 1e):

- Persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
- Persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- Lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- Adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- Lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25% rispetto alla media nazionale;
- Appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- Lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- Portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese e/o a titolari di PMI, dipendentemente dalle rispettive finalità e contenuti, in:

- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;

Ai fini del presente Bando **la formazione indiretta, rivolta a lavoratori e/o a titolari di una medesima impresa/ente, si considera intervento di formazione specifica.**

**Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere** o le azioni di formazione indiretta **organizzate in corsi strutturati pluriaziendali**, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori e/o titolari appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo **si considerano interventi di formazione generale.**

Sulla base delle premesse del Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 (Considerandum n. 63) ed in relazione all'esigenza di promuovere le azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile, sono inoltre ascrivibili a formazione generale gli interventi relativi alla gestione e all'innovazione in campo ambientale nonché alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; sono altresì considerati interventi di formazione generale i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro.

I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (Clausola Deggendorf).

**Effetto di incentivazione:** l'articolo 8, comma 3 del Regolamento (CE) n. 800/08 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta da cui si dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- **a)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- **b)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;
- **c)** un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- **d)** una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

#### **4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI**

##### **4a) Costi ammissibili**

Nelle more della messa a punto delle norme nazionali che, in conformità all'art. 56 del Reg. (CE) n.1083/06, disciplineranno le spese ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, si fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1081/06 relativo al FSE; i principi generali di gestione sono desumibili dal Regolamento (CE) n. 1828 del 8/12/2006 a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

##### **4b) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa**

Tipo di azione	Spese essenziali (valori massimi)		valori in euro per ora per allievo – riferiti alla Formazione, sia frontale, sia a distanza)
	Parametro A1 Spesa formazione	Parametro C1 Valore atteso allievi (*)	
<b>1) Formazione INDIRETTA</b> di occupati alle dipendenze di terzi committenti	<b>€ 11,00</b>	<b>14</b>	

(\*) **Il parametro C1 si utilizza esclusivamente in fase di definizione di dettaglio per la determinazione del preventivo delle singole edizioni corsuali**

In termini economici la dimensione di un singolo P.F.A (con l'esclusione dei costi relativi alla retribuzione partecipanti) si intende compresa tra un **minimo di 20.000,00= Euro** ed un **massimo di 100.000,00= Euro**.

##### **4c) Preventivo di spesa relativo al P.F.A.**

**In sede di presentazione il preventivo del Piano Formativo di Area risulta dalla somma dei preventivi di ciascuno dei corsi di cui è costituito.** Il preventivo di ogni corso è scorporato in relazione ai servizi erogabili, nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei parametri predefiniti in sede di valutazione di congruità dei costi, riportati sulla tabella 3) (**solo parametro A1**), al fine di consentire la copertura delle spese essenziali in rapporto agli importi unitari rendicontati in esercizi precedenti ed in riferimento ai limiti indicati dall'U.E.

**Il massimo importo destinabile per ogni corso alle spese di formazione**, sia frontale sia a distanza, risulta dal prodotto di un importo unitario non superiore al parametro "A1" - spesa formazione - espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso e per il numero complessivo di lavoratori che durante l'attuazione del piano parteciperanno alle diverse edizioni.

Nel caso di corsi con F.a D. le ore di formazione a distanza non possono superare l'80 % delle ore complessive; la quota in F.a D. non può tuttavia essere inferiore a 8 ore. **In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore in modalità frontale, di cui 2 ore di introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale. Non sono ammessi corsi svolti interamente in F.a D.**

**L'importo destinabile per ogni corso alle spese di trasferta allievi** è individuato nel costo stimato di tali eventuali trasferte ed è espresso in Euro con l'indicazione del numero presunto di allievi che ne usufruiranno.

**In sede di presentazione del P.F.A. non sono da preventivare le spese di retribuzione allievi.**

In fase istruttoria il preventivo del P.F.A. può essere rideterminato in relazione all'ammissibilità dei corsi costituenti.

#### **4d) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione**

In sede di definizione di dettaglio viene riproposto il preventivo di ogni edizione corsuale che si intende avviare. Detto preventivo di dettaglio è scorporato nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei già citati parametri riportati sulla tabella 3).

**Ogni edizione del medesimo corso ne mantiene il titolo, il costo unitario, la durata in ore, i contenuti, il programma didattico e l'impostazione dell'eventuale F.a D.** già determinati in sede di approvazione del Piano.

**Il massimo importo destinabile alle spese di formazione per ogni edizione di un corso**, anche in F.a.D, risulta dal prodotto dell'importo unitario già definito per il corso espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore corso e per un numero di allievi non superiore al parametro "C1"-valore atteso.

Per i corsi svolti con la modalità F.a D., il valore atteso C1 corrisponde al numero di allievi che abbiano frequentato e dei quali sia certificato il superamento delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso formativo. Non sono ammessi interventi svolti interamente in modalità F.a D.

**L'importo destinabile per ogni edizione alle spese di trasferta allievi** è individuato nel costo reale di tali eventuali trasferte nei limiti dei rispettivi CCNL, **per le sole parti delle edizioni svolte presso strutture esterne all'impresa/ente committente** ed è espresso in Euro con l'indicazione del numero di allievi che ne usufruiscono. L'ammontare complessivo delle trasferte relative a tutte le edizioni di un corso non può superare l'importo attribuito per tali spese al corso stesso nell'ambito del P.F.A.

**Nelle definizioni del costo complessivo di ogni edizione l'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi** risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore corso e per il numero di allievi partecipanti all'edizione stessa per i quali è preventivabile; ne è ammessa l'esposizione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Ai sensi del Reg.(CE) 800/08 del 6/8/2008 **la somma dell'importo relativo alla retribuzione degli allievi e dell'importo relativo ai costi indiretti, non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento.**

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento;
- per agenti e soggetti con contratto di lavoro a progetto e occasionale si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per liberi professionisti si assume un costo orario corrispondente al valore massimo del parametro A1.

**Per i lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione)**, è esclusa l'imputazione del reddito che pertanto non concorre neppure alla quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.

L'importo massimo destinabile per ogni edizione calcolato utilizzando i parametri sopra citati deve essere percentualmente ripartito tra le seguenti macrocategorie:

**Preparazione**

**Realizzazione**

**Diffusione dei risultati**

**Direzione e controllo interno**

**Costi indiretti funzionamento**

Tale ripartizione percentuale, proposta a discrezione dell'operatore fatti salvi i limiti imposti dal Reg. (CE) 800/2008 e dalle specifiche disposizioni amministrativo contabili, non è vincolante in sede di rendicontazione delle spese, in quanto assume valore esclusivamente statistico.

La voce "reddito allievi in formazione" si intende compresa nella macro categoria 2) – realizzazione

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dal presente Bando, si rinvia alle specifiche disposizioni emanate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e dai competenti Settori provinciali.

#### ***4e) Determinazione del contributo pubblico, del cofinanziamento privato e dei limiti di cumulo***

**L'ammontare del contributo pubblico massimo attribuibile al P.F.A. risulta dalla somma dei contributi pubblici massimi attribuibili a ciascuno dei corsi ammissibili di cui è costituito.**

L'importo del contributo pubblico massimo attribuibile ad una edizione corsuale è determinato decurtando dal preventivo dell'edizione stessa il cofinanziamento privato che le imprese/enti committenti devono assicurare in relazione alle proprie caratteristiche ed alle percentuali di compartecipazione di cui al paragrafo 3d).

Qualora il P.F.A. sia approvato, la formalizzazione del contributo definitivo e l'attribuzione delle quote pubbliche e delle percentuali di cofinanziamento relative ai committenti di ciascuna edizione corsuale avviene a seguito dell'effettiva identificazione di questi ultimi, propedeutica all'inizio delle attività; detta attribuzione avviene d'ufficio in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascun committente partecipa all'edizione.

Le Agenzie formative, i capofila di A.T.S ed i Consorzi attuatori titolari di edizioni corsuali sono tenuti a garantire che le imprese/enti committenti assicurino il rispettivo cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa anche considerate nel senso estensivo di cui al par. 1d) per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando non potrà in ogni caso superare la somma di 2 milioni di Euro, entro lo stesso limite dovrà essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Qualora detto limite dovesse essere superato, l'intervento sarà notificato ai competenti organi della CE ed il relativo finanziamento sarà condizionato all'esito di tale procedura.

## **5) INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI**

### **5a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari**

Nella valutazione dei P.F.A. di cui al presente Bando si terrà conto dei principi orizzontali espressi nella programmazione comunitaria mediante l'**attribuzione di uno specifico punteggio ai corsi costituenti** il Piano, con le modalità di cui al paragrafo 8d).

#### **Principio delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione**

In riferimento alle pari opportunità di genere, in particolare per concorrere al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona e in relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati, usufruiscono di specifico punteggio i corsi per i quali sia il promotore, sia l'attuatore del piano:

1. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso una partecipazione femminile almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto;
2. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso la partecipazione di almeno un lavoratore in condizione di disabilità;
3. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso una partecipazione di lavoratori adulti (persone di età superiore ai 45 anni) oppure con basso livello di qualificazione (persone in possesso del solo titolo dell'obbligo scolastico) complessivamente almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto.

#### **Principio dello sviluppo sostenibile**

In considerazione dell'impatto che le attività produttive, così come i comportamenti delle persone, producono in un contesto di sviluppo, particolarmente in riguardo agli effetti sull'ambiente, usufruiscono di specifico punteggio gli interventi formativi:

4. volti a sensibilizzare le imprese/enti in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;
5. volti a supportare lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico.

## **6) PRIORITA'**

### **6a) Priorità specifiche provinciali**

In relazione alla crisi economica verificatasi per la generalità dei settori, e per consentire il più ampio margine di intervento agli attori locali, non sono previste priorità provinciali specifiche per singoli settori o comparti.

## 7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.

### 7a) *Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione del P.F.A.*

Le domande, per le attività riferite ai bandi provinciali, dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/RA08PAP/fp-pa.jsp>

Tutti gli operatori, sia **promotori/sostenitori** sia **presentatori/attuatori** dei P.F.A e i committenti dei relativi corsi, che non siano in possesso del proprio **Codice Anagrafico Regionale** devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale a ciò preposto, tramite l'apposito programma di proposta di autoinserimento, (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>). **Analogamente devono provvedere i committenti** i quali, ancorché non indicati in sede di presentazione della domanda, dovranno dichiarare l'adesione ai corsi previsti dal P.F.A. preliminarmente al loro rispettivo inizio.

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei piani, consentirà **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti nelle diverse fasi del procedimento**; provvederà inoltre alla **stampa completa del modulo ufficiale di presentazione**.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica**. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **dovrà essere sottoscritto congiuntamente** dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto promotore e dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) dell'operatore presentatore; **dovrà quindi essere recapitato a:**

Provincia di NOVARA

IV Settore - Formazione Professionale

Piazza Matteotti n. 1 - 28100 NOVARA

**Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "PIANI FORMATIVI D'AREA"**

Il modulo originale può altresì essere sottoscritto al momento della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto promotore e dell'operatore presentatore alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

**Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda**; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo.

La presentazione delle domande dovrà avvenire secondo le scadenze sottoindicate, **in orario di ufficio per il pubblico, presso la Segreteria Generale della Provincia di Novara, p.zza Matteotti n. 1, NOVARA:**

da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2009

**Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando saranno respinte. Non farà fede il timbro postale.**

**N.B. Ogni domanda può riferirsi ad un solo P.F.A.**

## **7b) Documentazione facente parte integrante della domanda**

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

### **7b1) Documentazione di carattere generale**

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 09/04/2008 n° 81, l'impegno da parte dell'operatore presentatore/attuatore a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative di direzione o di coordinamento delle attività oggetto della richiesta, l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo. Il modulo contiene altresì l'indicazione dell'area di riferimento; per riferimenti di tipo territoriale dovrà essere precisato l'elenco dei comuni interessati – per riferimenti di tipo settoriale dovrà essere precisato il settore coinvolto, in base alla codifica Istat delle attività economiche. Nel modulo sono inoltre esplicitati gli impegni eventualmente assunti allo scopo di garantire la rispondenza al principio orizzontale comunitario delle pari opportunità/non discriminazione. Nel caso in cui il P.F.A. abbia il sostegno di altri soggetti rappresentativi, oltre al promotore, ne dovranno essere indicati i relativi estremi anagrafici;
2. **fotocopia del documento di identità in corso di validità** di entrambi i firmatari della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione (qualora le firme sulla domanda non siano autenticate con altre modalità previste dalla legge). Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
3. dichiarazione delle istituzioni interessate attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Scopo, recante l'indicazione dell'Agenzia formativa capofila (Solo per le A.T.S. in fase di costituzione).
4. **relazione illustrativa** del Piano prodotta e sottoscritta dal soggetto promotore, recante la motivazione, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative ed i termini di realizzazione;
5. lettere di adesione degli eventuali altri soggetti rappresentativi sostenitori del Piano, indirizzate al promotore

L'assenza o la irregolarità anche di uno solo degli elementi dal n. 1 al n. 4 comporta l'inammissibilità della domanda.

In mancanza della lettera di adesione, di cui al punto 5, verrà considerato inammissibile il relativo soggetto sostenitore.

### **7b2) Documentazione relativa all'attribuzione dei principi orizzontali comunitari e delle priorità**

Il riconoscimento delle priorità inerenti la presenza femminile, la destinazione del corso a lavoratori disabili, ai lavoratori adulti e/o ai lavoratori con basso livello di qualificazione, la sensibilizzazione e/o lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico, nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene a livello del corso **sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di domanda**, fatte salve le verifiche disposte dagli uffici provinciali incaricati dell'istruttoria, i quali possono altresì richiedere eventuale documentazione integrativa.

### **7b3) Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli di cui al paragrafo 2c)**

Negli specifici casi sottoindicati, **oltre alla documentazione di cui al precedente punto 7b1**, ciascuna scheda corso dovrà essere corredata da:

- **solo per i moduli didattici integrativi Adest - O.S.S.:** per ciascun corso presa d'atto dell'Ente gestore dei servizi Socio assistenziali competente per territorio (L.R. 1/2004);
- **solo per i corsi per direttori di comunità socio-sanitarie:** per ciascun corso attestazione dell'Ente gestore dei servizi Socio assistenziali competente per territorio (L.R. 1/2004) relativa all'avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per i partecipanti dalla D.g.r. n. 35 – 9199 del 14/7/08;
- **solo per i corsi di RSPP e ASPP:** documentazione comprovante il possesso da parte del soggetto attuatore dei requisiti previsti dal DLgs 195/03 e successivi accordi secondo le indicazioni della Determinazione n.117 del 9/8/2006 delle Direzioni regionali Sanità Pubblica e Formazione Professionale – Lavoro, reperibile sul sito

### **7c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda**

La domanda, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

- copia conforme dello statuto, sia del soggetto promotore, sia del soggetto presentatore/attuatore (per gli enti di emanazione di cui all'art.11- punto b - della L.R. 63/95, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);

#### **Qualora il presentatore sia un'agenzia formativa capofila di A.T.S.:**

- copia conforme dell'atto costitutivo dell'A.T.S. (per le sole ATS già costituite);

**Per le ATS in fase di costituzione la copia conforme del relativo atto dovrà essere prodotta precedentemente all'attivazione dei corsi.**

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda** entro la conclusione della fase istruttoria (ciascuna Provincia può indicare termini eventualmente più restrittivi). La Provincia può altresì richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, dell'assegnazione del punteggio di priorità o connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti sugli archivi di altre pubbliche amministrazioni riferiti a titolari di domande presentate, sono acquisiti d'ufficio.

Gli operatori che avessero già prodotto gli statuti richiesti in copia conforme in occasione di precedenti Bandi sia regionali che provinciali, sono esentati da una nuova presentazione. In tal caso dovranno tuttavia citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati.

## **8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.**

**Alla chiusura di ciascuno sportello sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini di presentazione. La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli corsi che la compongono** nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in merito alle azioni di formazione continua ed in particolare alle disposizioni del presente bando.

I corsi ammissibili sono successivamente valutati ed a ciascuno di essi è attribuito un punteggio di merito che, unitamente alla valutazione riferita alle prestazioni pregresse del soggetto presentatore/attuatore, concorre a determinare il punteggio complessivo del P.F.A.

### **8a) Verifiche di ammissibilità della domanda**

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al paragrafo 7a);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dei soggetti previsti (Promotore e presentatore/attuatore) o con le firme non autenticate secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firme prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
- sostenute da promotori diversi da quelli indicati al paragrafo 1c);
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al paragrafo 1f);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- relative a P.F.A con dimensione finanziaria inferiore o superiore ai limiti rispettivamente previsti al par. 4b);
- inoltrate da soggetti sottoposti alle penalità di presentazione di cui al paragrafo 10i) del presente bando;
- presentata ad una Provincia diversa da quella di competenza.

### **8b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi**

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti i corsi**:

- riferiti ad azioni non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, azione o destinatari, alle condizioni previste dal presente bando;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in F.a D.;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'Autorità competente ove richiesto;
- che abbiano ottenuto punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza interna (criterio 2.1).

Qualora a seguito di inammissibilità di uno o più corsi l'importo del P.F.A scenda al di sotto del limite minimo di cui al paragrafo 4b) l'intero P.F.A è considerato inammissibile e la relativa domanda viene respinta.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma se richieste, si considera **irregolare** e comporta **l'inammissibilità della domanda o dell'intervento a cui è riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

### **8c) Nucleo di valutazione**

La valutazione dei progetti di cui al presente Bando è affidata al nucleo di valutazione costituito da dipendenti dell'Ufficio Formazione Professionale della Provincia di Novara, eventualmente integrati da funzionari regionali.

### **8d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza**

I piani presentati ai sensi del presente Bando ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, in quanto finanziati tramite fondi comunitari, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE ob.2 2007/2013.

**I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:**

<b>Classe</b>	<b>%</b>	<b>Punteggio massimo</b>
1) Soggetto proponente	25%	250
2) Caratteristiche della proposta progettuale	35%	350
3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo	40%	400
5) Sostenibilità	0%	0
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>

## 8e) Criteri di valutazione di merito

### Criteri riferiti al soggetto presentatore (pt. 250)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
<b>1)</b>	<b>Soggetto proponente</b>	<b>250</b>
1.1	Esperienza pregressa	50
1.2	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	200

### Criteri riferiti al singolo intervento proposto (pt. 750)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
<b>2)</b>	<b>Caratteristiche della proposta progettuale</b>	<b>350</b>
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature e coerenza con gli obiettivi del Piano	350
<b>3)</b>	<b>Rispondenza ai principi orizzontali comunitari</b>	<b>250</b>
3.1	<b>Partecipazione femminile</b>	50
3.3	<b>Destinazione ai lavoratori in condizione di disabilità</b>	50
3.4	<b>Destinazione lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione</b>	50
3.5	Sensibilizzazione alle tematiche ambientali/energetiche	50
3.6	<b>Sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico</b>	50
<b>3c)</b>	<b>Priorità provinciali (riferite a tutti i settori/comparti)</b>	<b>150</b>
3.10		
<b>5)</b>	<b>Sostenibilità</b>	<b>0</b>
5.1	Potenzialità della sede operativa	0

I punteggi sono attribuiti automaticamente, a seguito dell'elaborazione informatizzata di dati dichiarati dall'operatore sulla domanda, previa validazione da parte degli uffici incaricati, e/o già in possesso dell'Amministrazione provinciale.

Il punteggio dei criteri 2.1, 3.5, 3.6 e sono assegnati a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento; **nel caso in cui il punteggio ottenuto per il criterio 2.1 risulti pari a zero il corso è respinto.**

Per ognuno dei restanti criteri il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione che sarà adottato mediante apposito provvedimento del competente Settore provinciale.

Il criterio 5.1 non concorre alla valutazione iniziale del P.F.A. ma è preso in considerazione a titolo di condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione delle edizioni cursuali.

**Il punteggio totale di ogni Piano Formativo di Area è dato dal punteggio relativo al rispettivo presentatore/attuatore cui si somma la media dei punteggi ottenuti per i corsi che lo compongono; la media è ponderata in base al rapporto tra monte ore per allievi di ciascun corso e monte ore per allievi del Piano.**

## 8f) Formazione delle graduatorie ed approvazione dei P.F.A.

A seguito della valutazione di merito i piani sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto.

**La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli Piani Formativi di Area, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, in caso di pari punteggio, sarà data precedenza ai P.F.A. di minore importo e, tra questi, ai P.F.A.**

con maggior numero di allievi; a seguire sarà data precedenza ai piani con la media più elevata della valutazione tecnico didattica (criterio 2.1). Ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità i relativi Piani saranno posti in graduatoria secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda rappresentato dal numero di protocollo.

**L'approvazione dei P.F.A. avviene per ogni graduatoria nell'ordine in essa definito fino alla concorrenza delle disponibilità assicurate a livello provinciale, per il periodo di presentazione cui essi sono riferiti;** il finanziamento dei Piani di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo P.F.A. integralmente finanziabile.

La Provincia di Novara può destinare le risorse residue al finanziamento di successivi sportelli ovvero può richiedere al presentatore del Piano primo escluso il ridimensionamento del medesimo, anche in deroga al limite inferiore di cui al paragrafo 4b) al fine di consentirne l'attuazione con le risorse stesse.

**La Provincia di Novara approva i Piani Formativi di Area** e ne autorizza la realizzazione dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

### **8g) Attività escluse**

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

**La presente condizione si applica solo nel caso di sportelli successivi con graduatorie differenziate (senza liste di attesa).**

**I piani presenti in graduatoria in quota eccedente il limite di disponibilità non danno luogo ad alcuna autorizzazione;** possono essere ripresentati nei periodi successivi ma non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'inserimento nelle relative graduatorie.

## **9) DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI**

### **9a) Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali**

Qualora un operatore /attuatore intenda avviare una o più edizioni di corsi compresi nel P.F.A. approvato deve farne richiesta tramite la procedura informatizzata allo scopo predisposta.

**Per ciascuna edizione corsuale sono identificati:**

- la sede accreditata di riferimento (e la eventuale sede occasionale);
- le imprese/enti committenti con le rispettive caratteristiche dimensionali e di localizzazione);
- il numero di partecipanti per ogni committente con la specificazione delle relative eventuali situazioni di svantaggio secondo la classificazione del paragrafo 3d);
- il preventivo di spesa redatto secondo le indicazioni del paragrafo 4d);
- l'eventuale attività delegata;
- gli eventuali soggetti partners.

**Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione corsuale conteggiabili ai fini economici non può superare le 14 unità.**

**Il titolo, la durata in ore, i contenuti ed il programma didattico generale di tutte le edizioni di uno stesso corso sono uguali tra loro** e corrispondono a quanto approvato per il corso medesimo nel P.F.A..

Fermi restando titolo, durata e contenuti comuni, le edizioni di uno stesso corso possono differire tra loro in specifiche parti di programma didattico (argomenti), nel limite massimo pari al 25 % della durata in ore del corso, conseguentemente ad esigenze di approfondimento differenziate per gruppi di partecipanti; in tale caso dovrà essere esplicitato il dettaglio del programma con l'evidenziazione delle variazioni rispetto alla proposta generale approvata nel P.F.A.

Analogamente alla modalità già seguita per la presentazione del P.F.A., **anche per l'autorizzazione ad avviare le edizioni corsuali il modulo originale di richiesta è prodotto direttamente dalla specifica procedura informatizzata**, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tale modulo non necessita di bollo; dovrà essere sottoscritto da un responsabile dell'operatore/attuatore e recapitato all'ufficio protocollo della Provincia di Novara, in orario d'ufficio per il pubblico (**p.zza Matteotti, 1 – Novara; dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00; il lunedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30**). Il modulo originale può essere sottoscritto al momento della consegna alla presenza del funzionario ricevente.

**Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della richiesta di attivazione corsi;** in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione del modulo.

## **9b) Documentazione facente parte integrante della richiesta**

**Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi;**

### **9b1) Documentazione di carattere generale**

La richiesta di attivazione di edizione corsuale si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di richiesta** compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto, comprendente l'autodichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
2. **lettere di adesione delle imprese/enti committenti**, rilasciate al soggetto presentatore/attuatore del P.F.A. **Le lettere, redatte per ciascun corso su carta intestata del committente, devono contenere tutti i dati e le informazioni indicati dal fac-simile predisposto dalla Provincia, devono fare esplicito riferimento al corso ed essere sottoscritte in originale.** Qualora la commessa sia stata affidata tramite fax sono ammessi questi ultimi, fatta salva la possibilità da parte degli uffici istruttori di richiedere successivamente la documentazione originale; **nella lettera di adesione l'impresa/ente committente deve dichiarare la propria dimensione (grande, media, piccola, micro) secondo la classificazione di cui al paragrafo 1h) del presente Bando, il numero complessivo di addetti e il numero degli allievi-dipendenti (o assimilati) interessati dall'intervento formativo;**
3. dichiarazione delle imprese/enti coinvolti in ciascun corso in qualità di committenti prevista per l'accesso agli aiuti di Stato ai sensi della L.11/2005, art.16 bis (clausola Deggendorf);
4. **solo se il committente del contributo è una grande impresa:** dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'effetto di incentivazione di cui al paragrafo. 3d);
5. copia degli accordi di partenariato recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner, l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività affidate (solo per le forme di partenariato non istituzionale di cui al paragrafo 10b);
6. **per i soli Consorzi:** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio attestante che tutte le imprese committenti interessate dal progetto sono aderenti al consorzio medesimo da una data antecedente l'approvazione del P.F.A.. Nella dichiarazione devono inoltre essere specificamente elencati i soggetti consorziati che, non figurando tra i committenti sono tuttavia proposti come partner (par.10b).

**L'assenza o l'irregolarità della documentazione di cui ai punti 1 e 6 comporta l'inammissibilità della richiesta.**

**L'assenza o la irregolarità delle lettere di cui al punto 2 e/o dei documenti di cui ai punti 3 e 4 comporta per ciascuna edizione l'esclusione dei committenti a cui sono riferite.**

**L'assenza o l'irregolarità degli accordi di partenariato di cui al punto 5 comporta l'esclusione del partner a cui sono riferiti.**

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. **L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, se rese dall'operatore/attuatore, comporta la immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca, se rese da committente comporta la cancellazione dello stesso.**

**Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.**

L'accertamento della sussistenza dei requisiti di sostenibilità (paragrafo 8e - criterio 5.1) avviene sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di richiesta.

### **9b2) Documentazione relativa all'attribuzione del punteggio per rispondenza ai principi comunitari orizzontali**

Al fine di poter attribuire il punteggio di cui trattasi (vedi par. 5), l'operatore dovrà allegare alla domanda idonea documentazione ai sensi di quanto specificato ai punti da 1 a 5 del paragrafo 5.

L'assenza o l'irregolarità della suddetta documentazione comporta l'esclusione dei committenti a cui è riferita.

### **9c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta**

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. **per le sole A.T.S. non precedentemente costituite** copia conforme del relativo atto costitutivo;
2. **copia della Visura Camerale delle imprese committenti** di data non anteriore a sei mesi;
3. **qualora nell'edizione siano presenti committenti di Province diverse**: nota recante la motivazione della proposta;
4. **qualora il committente sia un professionista iscritto al relativo albo**: dichiarazione attestante l'iscrizione all'albo professionale di riferimento;
5. **qualora il committente sia uno studio professionale**: dichiarazione, redatta su carta intestata dello Studio, attestante la data di avvio dell'attività ed il numero di dipendenti e/o collaboratori;
6. **qualora il committente sia un'Associazione, una Fondazione o un Ente**: copia conforme dello statuto.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la richiesta deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa richiesta** (o dei committenti localizzati in altra provincia), entro la conclusione della fase istruttoria. La Provincia può altresì richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle richieste.

### **9d) Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali**

A partire dal mese successivo a quello in cui è stato approvato il P.F.A., il trentesimo di ogni mese sono esaminate le richieste di attivazione di edizioni corsuali di P.F.A. pervenute entro il venerdì precedente.

Non sarà autorizzato l'avvio di edizioni corsuali:

- relative a corsi del P.F.A non approvati;
- non firmate da un rappresentante dell'operatore-attuatore;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di richiesta prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione richiesta (\*);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione della proposta;
- non conformi, per contenuti e/o programma didattico al corso cui si riferiscono;
- i cui committenti non risultino coerenti con il target determinato dal P.F.A.;
- che individuino come sede di riferimento delle attività un'unità locale non accreditata;
- per i quali la sede indicata non assicuri adeguate garanzie di sostenibilità;
- per i quali tutti gli operatori committenti non abbiano titolo di partecipazione (\*).

**(\*) I committenti di un'edizione corsuale senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.**

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o priva di data o di firma se richieste, si considera **irregolare** e comporta **l'inammissibilità dell'edizione oppure la cancellazione del committente a cui è rispettivamente riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse

esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

E' oggetto di verifica di ammissibilità la composizione dell'eventuale partenariato non istituzionale.

La valutazione di cui al presente paragrafo è svolta dal nucleo di cui al paragrafo 8c).

### **9e) Correzioni d'ufficio**

In sede di istruttoria delle richieste di attivazione le edizioni corsuali che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso rispettivamente previsti e indicati a paragrafo 4b) sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote finanziarie ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate.

Nel caso di committenti presenti su due o più edizioni corsuali, i cui dati dimensionali o di localizzazione risultino discordanti, la Provincia, compiuti i necessari accertamenti, provvede alla correzione d'ufficio; provvede altresì alla correzione d'ufficio sulla base di quanto dichiarato nella lettera di adesione, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sulla scheda corso.

## **10) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

### **10a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative**

**A conclusione di ciascuna fase di valutazione ciascuna Provincia approva le edizioni corsuali e ne autorizza l'avvio fino alla concorrenza delle disponibilità previste per il corso cui si riferiscono, dandone comunicazione agli operatori interessati i quali possono pertanto iniziare le attività.**

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio delle edizioni autorizzate con i relativi titoli, durate, committenti, numero dei partecipanti, importo dei contributi e percentuale di cofinanziamento privato; stabilisce altresì il termine massimo entro il quale le stesse devono essere concluse.

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e, in generale, le modalità di attuazione della procedura sono rese pubbliche da parte della Provincia mediante appositi provvedimenti.

### **10b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi**

I soggetti attuatori/presentatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti;
- **non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore-attuatore titolare dell'autorizzazione medesima.** Nelle more della messa a punto, da parte della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, delle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate, la delega é ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta e **nel limite del 30 % dell'importo di ciascuna delle categorie di spesa su cui insistono i costi delle attività oggetto di delega.** Essendo condizionate a specifica autorizzazione, per ogni edizione **tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sulla richiesta di attivazione delle edizioni corsuali.** Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate;
- **l'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile;**

- ferme restando le forme di partenariato istituzionale alle quali, ai fini del presente bando, può essere riconosciuta la titolarità delle attività finanziate (ConSORZI di imprese, Associazioni Temporanee di Scopo), **nella realizzazione delle edizioni, il beneficiario può avvalersi di altri soggetti partner con i quali abbia stipulato specifici accordi in forma scritta (partenariato non istituzionale)**. In tali casi è presupposto essenziale, in fase di presentazione e conseguente valutazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. Il beneficiario titolare dell'azione è responsabile anche per i partner non titolari;
- le attività affidate ad un partner (autorizzato) non costituiscono delega;
- le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; eventuali attività di tipo addestrativo comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto in affiancamento sul posto di lavoro potranno impegnare al massimo un quarto della durata effettiva del corso;
- **il numero di imprese/enti committenti di un'edizione non può superare il valore atteso allievi dichiarato;**
- **in fase di presentazione della richiesta di autorizzazione all'avvio su ciascuna edizione non potrà essere inserito un numero di allievi diverso dal valore atteso massimo;** per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a preventivo, sarà possibile tramite la procedura di inizio corsi l'inserimento di allievi in soprannumero, senza effetto ai fini economici. Questi potranno appartenere alle sole committenti autorizzate e dovranno essere ad esse rispettivamente collegati;
- **non potranno in ogni caso essere inseriti allievi in soprannumero, neppure in veste di uditori** (senza titolo di partecipazione) appartenenti ad **imprese non committenti;**
- la realizzazione di attività formative assoggettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle normative medesime.

### **10c) Variazioni in corso d'opera**

L'attuazione dei corsi e delle relative edizioni deve avvenire nei tempi stabiliti nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità del piano, del partenariato, degli importi finanziari approvati, del titolo dei corsi, dei committenti né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.**

**Non è ammessa, pena di decadenza dal contributo, la trasformazione di un'edizione corsuale da pluriaziendale a monoaziendale** (se non nel caso in cui ciò sia conseguenza di accorpamento dei committenti).

**Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore/attuatore e/o dei committenti, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate,** ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, **e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo.** Per quanto riguarda le restanti variazioni si rinvia alle disposizioni emanate dai competenti uffici provinciali.

### **10d) Certificazione delle competenze acquisite**

Qualora intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica/abilitazione/idoneità ai sensi della L.R. 63/95 gli operatori/attuatori devono attenersi alle procedure previste dalla specifica normativa regionale.

In ogni caso l'operatore/attuatore rilascia al termine dell'attività a ciascun partecipante un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore ed il periodo di frequenza.

### **10e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei P.F.A. e dei relativi interventi**

Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 8c) della Direttiva Occupati 2008, gli operatori presentatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- **Il preventivo di ogni corso del P.F.A., una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi complessivamente previsto (o superiore).**
- Analogamente il preventivo riformulato per ciascuna edizione corsuale costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato.
- **Le quote di contributo ascrivibili alle attività avviate/realizzate oltre i termini prescritti al paragrafo 2b) si intendono revocate e determinano una corrispondente riduzione del massimale di contributo del Piano medesimo** senza che ciò comporti variazione alle altre condizioni in esso contenute o definite nelle successive autorizzazioni all'avvio delle relative edizioni corsuali.
- La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali.
- L'eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico ad esso autorizzato dall'importo approvato per l'edizione corsuale; la rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione dell'edizione.
- **Nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte.**
- **Le spese sostenute** ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative, **saranno riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato.**
- Si considerano conteggiabili a titolo di **partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva dell'edizione, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.**
- **Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a edizioni corsuali diversi;** non è altresì ammessa a consuntivo la compensazione tra le ore svolte in modalità frontale e le eventuali ore svolte in Fad.
- **Non possono essere ammesse a consuntivo** edizioni corsuali, anche se realizzate e concluse, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione. In tali casi l'operatore deve provvedere alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in precedenza a titolo di acconto, secondo le modalità e i tempi determinati con appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

### **10f) Controllo e rendicontazione**

L'operatore/attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività concorreranno alla valutazione delle proposte relative a Bandi/sportelli successivi. Si assicura precedenza al monitoraggio delle edizioni che, nell'ambito del sistema di valutazione, abbiano usufruito di punteggi conferiti a titolo di priorità sulla base di elementi autodichiarati e non già verificati in istruttoria.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata a semplificare e velocizzare la consuntivazione delle azioni e ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate, nonché l'erogazione dei relativi contributi, sono regolate dalle norme comunitarie e dalle norme già richiamate al paragrafo 4a) nonché dalle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate. Sono inoltre regolate dalle disposizioni emanate dal competente settore provinciale.

**La dichiarazione di chiusura delle attività, la dichiarazione di responsabilità sulle attività avviate e la richiesta di verifica del rendiconto devono essere inoltrate agli uffici provinciali competenti con le procedure previste e specificate in disposizioni di dettaglio approvate con apposito provvedimento.**

### **10g) Pubblicizzazione delle attività**

La pubblicizzazione delle attività finanziate, da parte del promotore del P.F.A. approvato e/o dell'operatore/attuatore a cui sono state affidate le attività formative, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge 903/77 e nell'art.4 della Legge 125/91 nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in quanto applicabili.

Negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, devono sempre essere raffigurati il Logo della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche della Sociali), rilevabile da Internet sul sito:

[extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm](http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm).

### **10h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue**

**Entro la data di conclusione delle attività indicata sull'autorizzazione relativa al Piano l'operatore è tenuto a terminare tutte le edizioni corsali relative al Piano medesimo.**

**Le edizioni corsali che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza, sono cancellate d'ufficio** ed il relativo contributo si intende interamente revocato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente si intendono revocate le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre le scadenze medesime, anche se regolarmente iniziate.

**La presente condizione si applica esclusivamente in presenza di un solo sportello di presentazione delle domande.**

**Gli importi derivanti dalle suddette cancellazioni sono resi disponibili per il finanziamento degli interventi eventualmente presenti in graduatoria in lista di attesa a titolo di approvati e non finanziati.**

Salvo specifica deroga le parti di attività eccedenti i termini di conclusione non sono considerate ai fini della rendicontazione.

### **10i) Penalità**

Considerato che la posizione nella graduatoria di finanziamento dei piani è attribuita anche in funzione delle priorità di cui ai paragrafi 5a), 6a) e 6b), tradotte in punteggi ottenibili sulla base di impegni a garantire determinate condizioni operative, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di tali condizioni **si applicano a ciascuna edizione le seguenti penalità:**

- **mancato rispetto della percentuale di presenza femminile in formazione garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della percentuale di presenza in formazione di lavoratori in condizione di disabilità garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50 %** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della percentuale di presenza in formazione di lavoratori adulti o con basso livello di qualificazione garantita a preventivo:** si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo.

**Nei casi di mancata o parziale attuazione di un Piano Formativo di Area approvato**, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione di edizioni corsuali, anche determinatasi a seguito della revoca di cui al precedente paragrafo 10h), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si applicano all'operatore/attuatore le seguenti ulteriori penalità:**

**1) Parziale attuazione dei piani autorizzati**, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione degli stessi, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi:

**in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalla rideterminazione parametrata effettuata in base all'attività effettivamente svolta:**

- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del P.F.A. **fino al 20 %** del valore approvato: **nessuna ulteriore penalità;**
- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del P.F.A. **superiore al 20 %** del valore approvato, all'importo **ricosciuto** a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente bando, si applica un'ulteriore riduzione percentuale progressiva, definita dalla seguente relazione:

**RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO = (PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE – 20) x 0,3.**

**2) Mancata attuazione dei 4/5 del monte ore per allievi** complessivo del P.F.A.: l'operatore perderà il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente Bando e sui successivi afferenti al medesimo oggetto, **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

Le penalità sub 1) e sub 2) del presente paragrafo sono tra loro cumulabili.

Inoltre, **il soggetto promotore di Piani Formativi di Area** presentati sul medesimo sportello **che siano in maggioranza incorsi nelle sopradette penalità aggiuntive, non sarà ammesso** a sostenere la presentazione di altri P.F.A, a valere sul presente Bando e/o su bandi successivi, **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

**Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione del P.F.A.**

**Nel caso in cui non siano rispettati i termini di trasmissione dei rendiconti di cui al par.10f) si applicano le penalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative di dettaglio.**

### **10l) Scadenza dell'autorizzazione**

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Bando e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza.

Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione provinciale.

## 11) DISPOSIZIONI FINALI

### **11a) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione**

Gli operatori/attuatori che abbiano presentato richiesta di attivazione di edizioni corsuali su PFA finanziati e che siano ancora in attesa della relativa autorizzazione, possono avviare validamente le attività dandone comunicazione alla Provincia. L'avvio anticipato delle edizioni è consentito solo se l'operatore/attuatore è in regola con l'accREDITAMENTO delle sedi formative interessate. Al fine di garantire la necessaria operatività delle procedure informatizzate, in tali casi l'avvio è consentito a partire dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali.

La comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente finanziati, dovrà essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore/attuatore si impegna:

- ad avviare l'edizione/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per le edizioni normalmente finanziate;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui l'edizione attivata non sia finanziata.

**Nell'eventualità in cui l'edizione per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio, gestione, controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente bando.** Nel caso in cui l'edizione avviata anticipatamente risulti in seguito finanziabile, l'operatore/attuatore è tenuto a regolarizzare immediatamente la comunicazione per via telematica dell'avvenuto inizio.

### **11b) Stipulazione dell'atto di adesione**

I rapporti tra la Provincia e gli Operatori/attuatori assegnatari di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione contenente le clausole riportate nel bando.

Dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione, e a seguito di autocertificazione dell'avvenuto inizio dei corsi, la Provincia erogherà, ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro, un unico acconto pari al 60% del finanziamento spettante alle edizioni corsuali avviate, rideterminandone il valore nel caso in cui, ad inizio attività, il numero degli allievi (Valore Atteso) sia diminuito rispetto al preventivo; detta dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla certificazione fidejussoria a garanzia dell'acconto richiesto.

Il saldo, per gli Operatori che abbiano usufruito dell'acconto, o l'intero ammontare del finanziamento pubblico, per gli Operatori che non abbiano diritto all'acconto medesimo, saranno erogati a seguito di verifica del rendiconto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria; in particolare l'Operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative e di rendicontazione del programma considerato.

### **11c) Pubblicazione del Bando Provinciale e della documentazione relativa**

Il presente Bando è pubblicato sul B. U. della Regione Piemonte.

### **11d) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare**

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegato, da erogare ai consorzi di imprese (lettera d dell'art. 11 L.R. 63/95) o agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti il bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva in quanto non qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti succitati: si ricorda in ogni caso la vigenza delle norme di cui al 10° comma dell'art.14 della Legge 24/12/1993 n. 537;
- b) ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso la vigenza delle norme di cui all'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della L. 11/03/88 n. 67.

### **11e) Rifinanziamento/proroga del bando**

Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di cui al paragrafo 3a) la Provincia si riserva di rifinanziare il presente Bando e di prorogarne eventualmente i termini di validità, fatta salva ogni altra condizione in esso prevista.

## **12) INFORMATIVA**

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo.

I dati raccolti sono conservati a cura del Servizio Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Novara

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.



FAC-SIMILE DI LETTERA DI ADESIONE (Paragrafo 9b)

CARTA INTESTATA  
DELL'IMPRESA/ENTE COMMITTENTE

(Nel caso in cui l'impresa/ente non sia dotata di carta intestata può utilizzare un timbro recante, oltre alla denominazione e ragione sociale, l'indirizzo e il Codice Fiscale o Partita IVA)

**OGGETTO:** ..... Adesione ad attività formative per lavoratori occupati

Ai fini della realizzazione di attività formative destinate ai lavoratori occupati presso la propria impresa/ente, ed in relazione alle disposizioni previste dal Bando della Provincia di Novara per la chiamata dei progetti di formazione per lavoratori occupati – **Piani Formativi di Area – Anno 2008**

**il sottoscritto:**

\_\_\_\_\_ *Cognome e nome del legale rappresentante/procuratore speciale*

**legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa/ente**

\_\_\_\_\_ *denominazione dell'impresa/ente committente*  
\_\_\_\_\_ *committente*

\_\_\_\_\_ *codice anagrafico regionale del*

**richiede la partecipazione di lavoratori occupati dipendenti (o assimilati) di questa azienda al corso**

\_\_\_\_\_, *edizione n.* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *titolo del corso di formazione*

**la cui realizzazione è assicurata dall'operatore/attuatore**

\_\_\_\_\_ *denominazione dell'operatore attuatore del corso e presentatore della domanda*  
\_\_\_\_\_ *regionale dell'attuatore*

\_\_\_\_\_ *codice anagrafico*

nell'ambito del P.F.A. approvato dalla Provincia di \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ *n°e data Determinazione*

A tale scopo dichiara che

1) i partecipanti sono n° \_\_\_\_\_ allievi occupati, dipendenti (o assimilati) presso questa impresa/ente.

2) in relazione alla classificazione dimensionale delle imprese prevista dalle norme comunitarie riportata al paragr. 1e) del Bando suddetto, l'impresa/ente è di dimensione:

\_\_\_\_\_ *(indicare se Grande, Media, Piccola o Microimpresa)*

2) gli addetti complessivi dell'impresa sono n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

In fede,

\_\_\_\_\_ *Timbro dell'impresa/ente e Firma leggibile e per esteso*